

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare sincrona indetta, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società "Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.", di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica S.S. 36 "Potenziamento svincolo località Piona" di cui all'allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, comma 3, laddove contempla la Conferenza di servizi preliminare con abbreviazione dei termini in relazione alle opere di particolare complessità nonché alle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico allo scopo di acquisire, prima della presentazione di un progetto definitivo, *"le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati"* da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti che si esprimono mediante *"rappresentante unico"* appositamente designato e prevede, al medesimo comma 3, che *"Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo"*;

VISTO, altresì, l'articolo 14-bis, comma 7, della predetta legge n. 241/1990 laddove recita: *"Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni"*;

VISTO l'articolo 14-ter della succitata legge 241/1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"* e, in particolare, laddove stabilisce:

- al comma 1: *"la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*;
- al comma 7: *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

VISTO, altresì, l'art. 3-bis della medesima legge 241 del 1990 laddove prevede che *“per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 3 *“Diritto all'uso delle tecnologie”*, all'articolo 9 *“Partecipazione democratica elettronica”* e all'articolo 47, concernente la *“Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l'articolo 27, che richiama le disposizioni di cui alla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza dei servizi e che disciplina, con specifico riferimento ai commi 3 e 4, le procedure riguardanti il riscontro delle eventuali interferenze con il progetto nonché la relativa risoluzione;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 3 che, al comma 1, ha autorizzato la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”* interamente a partecipazione pubblica e che, al comma 2, ha stabilito quale scopo statutario la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate sulla base di un *“piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport”*;

VISTO, altresì, il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, espressamente richiamati, ai fini dell'inquadramento di poteri e facoltà dell'organo di amministrazione della Società, dal succitato comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11*

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma
C.F. 16406341004 – n. REA. RM – 1655339
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it
[pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it](mailto:protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it)

marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese” avvenuta in data 29 novembre 2021 al n. REA.RM-1655339;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l'opera pubblica in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022, con il quale è stato approvato il Piano degli Interventi olimpici, articolato negli allegati tecnici A, B, C e D, come predisposto a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e già sottoposto alla prescritta intesa con le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del succitato decreto-legge 11 marzo 2020;

VISTO il Piano degli Interventi approvato con il suindicato d.P.C.M. 26 settembre 2022, laddove in Allegato C indica l'intervento infrastrutturale in oggetto come “*essenziale*” ed individua quale “*soggetto attuatore*”, a decorrere dal perfezionamento del medesimo d.P.C.M., la suddetta Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” con riferimento ai Capi da I a IV ed in particolare all'articolo 10, comma 1, laddove dispone “*Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico*” nonché all'articolo 11 concernente “*La partecipazione degli interessati*”;

VISTI altresì l'articolo 12, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove, tra l'altro, è stabilito che “*la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.*”;

VISTA la nota di protocollo n. 975 del 21 ottobre 2022 con la quale l'Amministratore delegato e Direttore Generale della Società suindicata, che svolge *ex lege* le funzioni di amministrazione procedente e stazione appaltante, ha indetto la Conferenza di Servizi preliminare sincrona con

convocazione della riunione in modalità telematica in data 8 novembre 2022, per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante l'opera pubblica S.S. 36 "Potenziamento svincolo località Piona" di cui all'allegato n. 3 del succitato decreto 7 dicembre 2020 e al predetto Piano degli Interventi (Allegato C), in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, sono stati chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del 26 ottobre 2022;
- richiedere le eventuali "integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni" entro il termine perentorio del 4 novembre 2022;
- rendere note le rispettive posizioni indicando esplicitamente "le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente" entro il 28 novembre 2022;

VISTA la documentazione caricata sull'apposita piattaforma collaborativa digitale, da parte di A.N.A.S. S.p.A. in qualità di soggetto attuatore *pro tempore*, e pertanto trasferita alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 per lo svolgimento delle funzioni previste dalle disposizioni legislative e normative sopra richiamate e in particolare per le correlate procedure amministrative preordinate all'autorizzazione dei progetti;

ACQUISITI, pertanto, a seguito della citata nota di convocazione della riunione gli atti delle Amministrazioni ed enti invitati alla Conferenza stessa pervenuti entro il suddetto termine del 4 novembre 2022 ed indicati nel seguente *elenco A*:

Elenco A
Regione Lombardia: Richiesta integrazioni RL_RLAOOS1_2022_3263 acquisita a prot. n. 1093/2022.
Lario Reti Holding S.p.A.: Parere favorevole con prescrizione di prot. 5083 del 7 novembre 2022 acquisito a protocollo n. 1103/2022.
Wind Tre: Comunicazione del 24 ottobre 2022 acquisita a protocollo n. 978/2022 riguardante l'assenza di interferenze per mancanza di infrastrutture di competenza interrato nella zona indicata in planimetria.

VISTO il verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi preliminare sincrona tenutasi in modalità telematica in data 8 novembre 2022;

ACQUISITA, altresì, agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale suddetto alla seduta con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti intervenuti ed ivi indicati, nonché del R.U.P. del progetto e del progettista di A.N.A.S. S.p.A. in quanto soggetto attuatore *pro-tempore*;

ACQUISITI, altresì, gli ulteriori atti delle Amministrazioni ed enti coinvolti e partecipanti alla suindicata riunione della Conferenza stessa che erano chiamati a rendere le rispettive determinazioni entro il 28 novembre 2022 e che, in relazione al progetto in epigrafe, si sono espressi nel corso della riunione nonché con gli atti indicati nel seguente *elenco B*:

Elenco B
Regione Lombardia: Parere favorevole con prescrizioni - RL_RLAOOS1_2022_3492 acquisito a protocollo n. 1330 del 7 novembre 2022.

<p>Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: <i>Parere con richiesta di integrazioni ai fini del progetto definitivo e con condizione di effettuazione della Valutazione preventiva dell'interesse archeologico</i> - prot. 26841/2022 PEC MIC MIC_SABAP-CO-LC 28/11/2022 0030077-P e acquisito a protocollo n. 1095 del 28.11.2022.</p>
<p>Provincia di Lecco: <i>Parere favorevole con richiesta di approfondimenti e prescrizioni</i> prot. 55531 del 25 novembre 2022 acquisito in pari data a protocollo n. 1301.</p>
<p>Comune di Colico: <i>Parere favorevole con raccomandazioni sulla viabilità espresse in sede di riunione tenutasi in data 8 novembre 2022 durante la quale ha altresì richiesto informazioni sull'acquisizione complete delle aree</i> (cfr. verbale e registrazione audio-visiva della riunione).</p>
<p>Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino Riviera: <i>Parere favorevole espresso in sede di riunione tenutasi in data 8 novembre 2022 con richiesta di descrizione degli interventi previsti nella prima parte della S.S. 36 laddove è situata la parte di competenza definita "zona boscata"</i> (cfr. verbale e registrazione audio-visiva della riunione).</p>
<p>Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando di Lecco: <i>Parere favorevole</i> - prot. 12185 del 10 novembre 2022 acquisito in pari data a protocollo n. 1138.</p>
<p>RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – <i>Parere favorevole "a condizione che vengano rispettati i dettami previsti dalle normative ferroviarie" in fase di progetto esecutivo</i> – prot. 2022\0005502 del 16 novembre 2022 acquisito in pari data a protocollo n. 1197.</p>
<p>SNAM (gas) – Ha comunicato che "le opere in progetto non interferiscono metanodotti di propria competenza con nota prot. C.NOVEDRATE 698 CAI/gd datata 8 novembre 2022 acquisita a prot. 1112 e 1118 di pari data e citata in elenco A.</p>
<p>E-Distribuzione: <i>Parere favorevole con prescrizioni</i> prot. 1210519 del 28 novembre 2022 acquisito a protocollo 1106/2022.</p>
<p>Lario Reti Holding S.p.A. (servizio idrico/fognario): <i>Parere favorevole con prescrizione reso in sede di riunione tenutasi in data 8 novembre 2022 che ha confermato</i> con nota prot. 5083 del 7 novembre 2022 acquisita a protocollo n. 1103/2022 citata in elenco A.</p>
<p>TIM S.p.A. - Telecom (linee telefoniche) – <i>in sede di riunione tenutasi in data 8 novembre 2022 ha dichiarato che non dall'analisi della documentazione consultata, non è stata rilevata alcuna interferenza con l'infrastruttura o con canali di telecomunicazioni di competenza</i> (cfr. verbale e registrazione audio-visiva della riunione).</p>
<p>WIND TRE (linee telefoniche): <i>Comunicazione</i> già acquisita a protocollo n. 978/2022 riguardante l'assenza di interferenze ed indicata in elenco A.</p>

CONSIDERATO che le Amministrazioni e gli enti invitati e partecipanti, tramite collegamento da remoto, alla riunione del 28 ottobre 2022 della Conferenza in epigrafe sono stati informati, come riportato nel relativo verbale, dal Presidente della seduta relativamente alle novazioni intervenute nel quadro giuridico di riferimento e in particolare sul perfezionamento del suddetto d.P.C.M. di

approvazione del Piano degli Interventi, predisposto a cura della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. ai sensi del più volte citato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che le Amministrazioni e gli enti invitati alla Conferenza in epigrafe e presenti in modalità telematica alla suddetta riunione, sono stati altresì informati che il Piano degli Interventi ricomprende l'intervento S.S. 36 *“Potenziamento svincolo località Piona”* tra le opere *“essenziali”* correlate ai Giochi olimpici invernali 2026 di cui all'allegato C;

VALUTATO che dagli atti in elenco B risulta confermato quanto condiviso in sede di riunione predetta, sulle attività di progettazione che, come illustrate dal Responsabile del Procedimento di A.N.S.A.S. S.p.A., comprensive degli elaborati e delle integrazioni caricate sulla piattaforma digitale dedicata, laddove sviluppate nel progetto definitivo secondo le condizioni e prescrizioni indicate, prospettano, a riguardo, la procedibilità dell'indizione di apposita Conferenza di servizi simultanea decisoria;

CONSIDERATO che, nel perseguimento degli obiettivi *ex lege* correlati all'evento strategico dei Giochi Olimpici 2026, laddove lo sviluppo progettuale per la realizzazione dell'opera pubblica in epigrafe comporti l'avvio delle procedure finalizzate alle attività di esproprio ai sensi del d.P.R. n.327 del 2001, verrà data applicazione alle semplificazioni di natura normativa previste per l'espletamento dell'istruttoria nonché per l'adozione dei provvedimenti del caso;

PRESO ATTO, pertanto, di tutti i pareri acquisiti e gli atti pervenuti dalle Amministrazioni e enti invitati come sopra elencati, con i quali sono state rese note le rispettive posizioni di parere favorevole al progetto oggetto della Conferenza di servizi preliminare e/o di parere favorevole con espressione di indicazioni e/o raccomandazioni e prescrizioni per il rilascio del parere sul progetto definitivo;

RITENUTO, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.i. con particolare riferimento a quelle sopra richiamate, che sussistono i presupposti per dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi preliminare con le determinazioni di cui sopra delle quali si terrà conto nella sottoposizione del progetto definitivo in sede di Conferenza di servizi simultanea decisoria;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'articolo 14-ter, comma 7, e dell'articolo 14-quater, comma 1, al fine di procedere alla *“indice la conferenza simultanea”* e che *“in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”*;

DECRETA

Articolo 1

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. La Conferenza di servizi preliminare di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle determinazioni favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni, condizioni e/o raccomandazioni delle Amministrazioni ed enti partecipanti alla riunione svolta in modalità telematica di cui alle premesse, riportate nel verbale nonché pervenute con gli atti, citati nelle medesime premesse, acquisiti e consultabili, quali allegati al presente decreto, in piattaforma digitale dedicata, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico preliminare oggetto dell'espletata Conferenza di servizi preliminare stessa.

Articolo 2

1. I successivi livelli di progettazione relativi all'opera pubblica S.S. 36 "Potenziamento svincolo località Piona" di cui all'allegato n. 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e all'allegato C del Piano degli Interventi approvato con d.P.C.M. del 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022, dovranno conformarsi alle prescrizioni, condizioni e/o raccomandazioni di cui ai suddetti pareri espressi e agli atti indicati nell'elenco B di cui sopra al fine di acquisire, in sede di conferenza simultanea, gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, mediante approvazione del progetto definitivo dell'intervento suddetto.

2. Relativamente al progetto definitivo, per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi *ex lege* e le esigenze temporali di realizzazione del Piano degli Interventi riguardante la totalità delle opere olimpiche, si procederà in sede di conferenza di servizi decisoria da indire con relativa convocazione di apposite riunioni "in forma simultanea e in modalità sincrona" che saranno svolte "con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti".

3. Ai sensi delle disposizioni della predetta legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento a quelle richiamate nelle premesse, in sede di conferenza simultanea decisoria di cui al precedente comma 2, "le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo".

4. La procedura della conferenza simultanea decisoria sul progetto definitivo riguardante l'opera pubblica in epigrafe è finalizzata al raggiungimento di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e in particolare all'articolo 14-quater concernente la "decisione della conferenza di servizi".

Articolo 3

1. Il presente decreto è reso noto, tramite piattaforma digitale dedicata, alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati nonché è pubblicato sul sito della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, del Comune di Colico e del Comune di Dorio. I comuni predetti avranno cura di far pervenire, tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it apposita rassicurazione di avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio on-line con indicazione della relativa data.

Allegati consultabili su piattaforma digitale dedicata:

- Verbale della riunione della Conferenza dei servizi preliminare tenutasi in data 8 novembre 2022;
- Determinazioni delle Amministrazioni ed enti partecipanti alla Conferenza suindicata.

Roma, 9 dicembre 2022

Ing. *Luigivalerio Sant'Andrea*